

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2140

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONGIORNO, BALBONI, BATTAGLIA
Antonio, BEVILACQUA, BONATESTA, COLLINO, CONSOLO,
COZZOLINO, CURTO, DEMASI, FLORINO, KAPPLER,
MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI,
MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PONTONE, RAGNO,
SALERNO, SEMERARO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, ULIVI,
VALDITARA e ZAPPACOSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2003

—————

Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni
confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La destinazione e la gestione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, costituiscono oggi un problema assai delicato a causa di una normativa rivelatasi inadeguata.

I beni confiscati vengono trasferiti al demanio dello Stato e successivamente, sentito il parere dei Prefetti e dei Sindaci dei comuni nei quali i beni si trovano, vengono destinati ad attività socialmente utili. Il percorso procedurale è però farraginoso per i diversi passaggi previsti, per la tempistica da rispettare, per la frequente inattività delle istituzioni chiamate ad assolvere ad uno dei momenti procedurali pensati dal legislatore. Il risultato, per certi versi clamoroso, è che una grandissima parte dei beni sottratti alla disponibilità e al potere della criminalità organizzata resta a tempo indefinito in regime di amministrazione giudiziaria, ovvero totalmente abbandonata, o addirittura nella disponibilità del soggetto che ha subito la confisca.

Una legge, pertanto, approvata per mettere in crisi il potere finanziario della mafia e per creare veri e propri simboli della lotta dello Stato contro la criminalità, in effetti talvolta diventa testimonianza della inefficienza della pubblica amministrazione e dell'incapacità dello Stato di riportare nell'alveo della legalità ciò che è stato oggetto di traffici criminali.

Ne deriva l'urgenza di rimediare a tale situazione attraverso la istituzione di un organismo che superi intanto la logica ed il contesto del «Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali» di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2001 il cui comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 52 del 3 marzo 2001, assegnato alla dipendenza del Ministero dell'interno specificamente delegato alla salvaguardia dell'ordine e della legalità nello Stato. Appare necessario inoltre snellire il relativo procedimento successivo alla confisca definitiva e valorizzare il ruolo del prefetto, istituzione questa che costituisce la rappresentazione più autorevole e più qualificata dello Stato democratico nel territorio.

Ulteriore gravissimo limite della normativa vigente è la mancata previsione di risorse finanziarie da destinare al recupero funzionale dei beni confiscati, troppo spesso ridotti in stato di abbandono dopo lunghi anni di approssimativa e superficiale amministrazione giudiziaria. Ne consegue spesso lo scarso interesse delle amministrazioni locali e delle associazioni di volontariato a chiedere l'assegnazione del bene, poiché troppo oneroso si prospetta il recupero del bene medesimo. La istituzione pertanto di un Fondo speciale statale da impiegare a tal fine sembra un rimedio indispensabile ed urgente. Resta esclusa ogni ipotesi di vendita di un bene confiscato onde evitare l'eventualità di un ritorno del bene nella disponibilità anche indiretta del soggetto che ha subito la confisca.

Il disegno di legge che si propone è volto a prendere finalmente atto, nella sede parlamentare, del problema sinteticamente esposto, e a fornire gli strumenti adatti per rendere funzionale una norma che sino ad oggi si è dimostrata per certi aspetti poco efficace.

Con l'articolo 1 si istituisce l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, in sostituzione del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2001, e se ne determinano le competenze. La citata

Agenzia viene posta alla dipendenza funzionale del Ministero dell'interno.

Con l'articolo 2 si individuano gli adempimenti successivi alla confisca definitiva.

Con l'articolo 3 si disciplina la procedura di destinazione dei beni confiscati.

Con l'articolo 4 si disciplinano i casi di inerzia nella gestione dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari.

Con l'articolo 5 si istituisce il Fondo speciale per il finanziamento degli interventi di recupero dei beni confiscati ed assegnati.

Con l'articolo 6 si assegna al Governo un termine di sei mesi per la emanazione di un regolamento del funzionamento dell'Agenzia.

Con l'articolo 7 vengono dettate disposizioni transitorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati)

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a persone ed organizzazioni criminali, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di seguito nominata «Agenzia».

2. Le competenze e l'organizzazione dell'Agenzia sono quelle del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali nominato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. L'Agenzia opera alla diretta dipendenza funzionale del Ministero dell'interno.

4. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia non comportano spese aggiuntive rispetto a quelle già previste per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per la gestione dei beni confiscati.

5. Per il funzionamento dell'Agenzia è autorizzata pertanto la spesa complessiva di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri) come determinato dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 2.

*(Adempimenti successivi
alla confisca definitiva)*

1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato immediatamente, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, al Prefetto della provincia e al Sindaco del comune ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.

2. Dopo la confisca definitiva, l'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies* della legge del 31 maggio 1965, n. 575, svolge le proprie funzioni sotto il controllo dell'Agenzia.

3. L'amministratore di cui al comma 2 può essere revocato in ogni tempo.

Art. 3.

(Destinazione dei beni confiscati)

1. L'Agenzia destina i beni confiscati, sentito il parere del Prefetto della provincia in cui i beni si trovano.

2. Il Prefetto rende il parere di cui al comma 1 entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta formalizzata dall'Agenzia. Scaduto il termine, il parere si intende reso favorevolmente. Entro il medesimo termine, per una sola volta, il Prefetto può chiedere all'Agenzia chiarimenti.

3. La destinazione dei beni confiscati può avvenire anche su proposta del Prefetto della provincia in cui i beni sono localizzati, previa formale comunicazione all'Agenzia entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Il provvedimento di destinazione dell'Agenzia è assunto entro trenta giorni dalla comunicazione dei pareri di cui al comma 1.

5. Dopo la destinazione dei beni, l'Agenzia si sostituisce ai soggetti beneficiari dell'assegnazione in caso di loro inerzia nella gestione dei beni.

Art. 4.

(Adempimenti successivi alla destinazione)

1. Entro sessanta giorni dalla adozione del provvedimento di destinazione di cui all'articolo 3, comma 4, l'Agenzia consegna il bene confiscato al soggetto assegnatario.

2. L'Agenzia può revocare il provvedimento o sostituirsi al soggetto assegnatario in caso di inerzia nella gestione del bene.

Art. 5.

(Istituzione del Fondo speciale)

1. È istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi di recupero funzionale dei beni confiscati destinati ad attività socialmente utili, volti a creare occupazione e formazione per i soggetti che ne siano privi e che siano rimasti vittima della tossicodipendenza o di altre devianze sociali. Il fondo è gestito dall'Agenzia.

2. Agli oneri di attuazione del presente articolo, pari a 200 migliaia di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. A decorrere dall'anno 2006, alla dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

Art. 6.

(Regolamento dell’Agenzia)

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell’interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento volto a determinare il funzionamento dell’Agenzia.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ufficio del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali è soppresso.

